



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO


N. 522

OGGETTO: "Accordo quadro ex art. 33 della direttiva 2014/24/UE del parlamento Europeo e del consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici per i Lavori di Riqualificazione funzionale, energetica, architettonica, paesaggistica, ambientale, adeguamento alla normativa vigente e servizi connessi degli immobili e delle aree di proprietà e/o assegnate e/o in uso al CEFPAS Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario della Regione Siciliana".


Deliberazione di differimento dei termini, rettifica e riapprovazione Bando, Disciplinare di Gara ed Allegati.

CIG 8684128122 CUP G38I21000310009

PROVENIENZA PROPOSTA: **DIREZIONE DEL CENTRO SERVIZIO PROGETTI SPECIALI**



Il RUP
(Alfredo Ragolia)



Il Dirigente
(Maria Luisa Zoda)

VISTO CONTABILE

Si attesa la copertura finanziaria del presente provvedimento

Fondi ordinari di bilancio

Fondi Progettuali

Non comporta spesa


IL DIRIGENTE



Avv. Piero Livolsi
Dirigente Amministrativo
(Riccardo Giammanco)

PARERI


Si esprime parere favorevole



Il Direttore Amministrativo
(Giovanni Mauro)



Il Direttore della Formazione
(Pier Sergio Caltabiano)



L'anno duemilaventuno il giorno 07 del mese di luglio, presso la sede del CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mulè n° 1,

IL DIRETTORE DEL CENTRO

Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.1°/SG del 21 novembre 2018, procede all'adozione della seguente deliberazione:

- VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e s.m.i.;
- VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii.;
- VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 30 istitutiva del Centro;
- VISTO lo Statuto e il Regolamento Organico del Centro approvati con il Decreto dell'Assessore della Salute n. 827 del 16.09.2020 e adottati con la deliberazione del Centro n. 1069 del 13.10.2020.
- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- VISTA la L.R. 14 aprile 2009 n. 5 recante "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";
- VISTO l'art. 29 della legge Regionale n. 9 del 15 maggio 2013;
- VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici e s.m.i.;
- VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per gli articoli vigenti nel periodo transitorio fino all'emanazione del Regolamento unico dei contratti pubblici previsto dall'articolo 216, comma 27-octies del D.Lgs. n. 50/2016 inserito dall'articolo 1, comma 20 lettera gg4) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
- VISTO la L.R. 12 luglio 2011, n. 12 Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.L. 18 aprile 2019 n. 32 convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55;
- VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i.;

- VISTA il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e snellimento delle procedure";
- VISTA la Deliberazione n. 349 del 13 agosto 2020, "P.O. FESR Sicilia 2007/2013. Accordo di Programma Quadro "Sanità – Riprogrammazione interventi", che ha finanziato, in favore dell'Ente, per € 28.000.000,00 la ristrutturazione, riconversione e nuovo ingresso del Cefpas e per € 5.000.000,00 la manutenzione straordinaria, la rifunzionalizzazione e l'adeguamento dell'ex CRES di Monreale;
- VISTA la Deliberazione n. 118 del 4 marzo 2021. "P.O. FESR Sicilia 2007/2013. Riprogrammazione delle risorse dell'Accordo di Programma Quadro Sanità" che conferma il finanziamento, in favore dell'Ente, di € 28.000.000,00 la ristrutturazione, riconversione e nuovo ingresso del Cefpas e di € 5.000.000,00 la manutenzione straordinaria, la rifunzionalizzazione e l'adeguamento dell'ex CRES di Monreale;
- VISTO l'atto di nomina dell'ing. Alfredo Ragolia, dipendente dell'Ente, quale Responsabile Unico del Procedimento ex art. 2 co. 5 del D.L. 76/2020 convertito dalla Legge 120/2020, prot. n. 0002261 del 19.03.2021;
- VISTO il progetto relativo ai "Lavori di riqualificazione funzionale, energetica, architettonica, paesaggistica, ambientale, adeguamento alla normativa vigente e servizi connessi degli immobili e delle aree di proprietà e/o assegnate e/o in uso al CEFPAS Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario della Regione Siciliana", redatto dalla Struttura di Progettazione e Direzione dei Lavori del Centro, diretta dall'arch. Mario Li Castri ex Deliberazione n. 1395 del 18.12.2020, acquisito dalla Direzione del Centro con nota del 22.03.2021 ed assunta al protocollo al numero 0002347 del 23.03.2021;
- CONSIDERATO che in data 25.03.2021, ai sensi dell'art. 2 comma 5 del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, conv. in Legge 11 settembre 2020, n. 120, il RUP, ing. Alfredo Ragolia, procedeva con pari verbale, alla Validazione ed Approvazione della Progettazione, trasmesso all'Ente in data 29.03.2021 ed acquisito al prot. Gen. al n. 0002565 in pari data;
- VISTA la determina a contrarre n. 365 del 5 maggio 2021, con la quale, si disponeva, fra l'altro, di approvare in linea amministrativa il progetto dei "Lavori di Riqualificazione funzionale, energetica, architettonica, paesaggistica, ambientale, adeguamento alla normativa vigente e servizi connessi degli immobili e delle aree di proprietà e/o assegnate e/o in uso al CEFPAS Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario della Regione Siciliana", relativi allegati e Quadro economico e di avviare una procedura d'appalto ex art. 33 della direttiva 2014/24/UE del parlamento Europeo e del consiglio del 26 febbraio 2014, stabilendo di avvalersi degli istituti previsti dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 nel rispetto delle disposizioni del codice

delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto, e il cui contenuto deve intendersi, con la presente, integralmente richiamato e trascritto;

- VISTA la successiva modifica ed integrazione alla determina n. 365 del 5 maggio 2021 disposta con Deliberazione n. 516 del 17.06.2021, il cui contenuto deve intendersi, con la presente, parimenti ed integralmente richiamato e trascritto, con la quale si disponeva l'approvazione della documentazione di gara, la fissazione dei termini della procedura selettiva nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 28 paragrafo 6 della direttiva 2014/24/UE, la pubblicazione dell'Avviso di Gara sulla GUUE, GURI, GURS, MIT, Sito dell'Osservatorio Regionale LL.PP., Quotidiani e Periodici;
- CONSIDERATO che è stata avviata una procedura d'appalto ex art. 33 della direttiva 2014/24/UE del parlamento Europeo e del consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici per la stipula dell'Accordo quadro in oggetto;
- CONSIDERATO che sono state effettuate a cura dell'Ufficio Speciale Appalti e Contratti, le pubblicazioni dell'Avviso e del Bando di Gara, e che è stato fissato per il 12 luglio 2021, il termine per la ricezione delle offerte relative alla prima fase di Accordo Quadro;
- ATTESO che, *medio tempore*, tra la data di predisposizione del bando e disciplinare (Marzo 2021) e la sua pubblicazione (Giugno 2021) sono intervenute norme di legge (Cfr. tra tutte il DL 77/2021) e innovativa Giurisprudenza (Cfr. tra tutte Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 2588 del 29 marzo 2021) che inducono ad un riesame delle previsioni della lex specialis di gara;
- PRESO ATTO che, in corso di pubblicazione dell'Avviso di gara, ed entro il relativo termine previsto del 05 luglio 2021, sono pervenute n. 18 richieste di chiarimento, aventi come elementi di quesito, alcuni requisiti di carattere economico finanziario e tecnico organizzativo richiesti dal Bando di gara, in particolare il possesso del rating di legalità, l'iscrizione alla white list e le prescrizioni applicabili alla partecipazione alla procedura da parte dei Consorzi Stabili;
- TENUTO CONTO che il RUP, in data 05.07.2021, a seguito di una prima analisi delle problematiche emerse, con il supporto della Direzione Amministrativa, del Dirigente della Struttura di Progettazione e D.L., del Dirigente del Servizio Provveditorato e dell'Ufficio Speciale Appalti e Contratti, nonché dei legali e collaboratori della società incaricata della gestione della Piattaforma Net4Market, al fine di valutare le istanze pervenute a firma degli Operatori economici interessati alla partecipazione alla gara, richiedeva con nota assunta al prot. Gen. al n. 0005590 del 06.07.2021, alla Direzione dell'Ente, di disporre la sospensione dei termini

procedurali, al fine di procedere ad un riesame del bando e del disciplinare alla luce delle questioni sollevate con le richieste di chiarimenti;

RITENUTO che le istanze promosse dai potenziali candidati, fossero meritevoli di attenta analisi e valutazione, e per tale motivazione è stata prudenzialmente disposta in data 06.07.2021 la sospensione della procedura, con pubblicazione nella piattaforma telematica del chiarimento spontaneo dell'Ente n. 19 e nella relativa sezione del portale Amministrazione Trasparente "Bandi di gara e contratti", al fine di procedere alla revisione e rettifica degli atti di gara, come indicato dalla Direzione del Centro;

CONSIDERATO che il Disciplinare di Gara, all'art. 7. *Requisiti speciali e mezzi di prova*, comma b) *Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa*, punti viii) e ix), prevede rispettivamente "l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede" e il "possesso del rating di legalità in corso di validità ai sensi dell'art. 5-ter del decreto legge 1/2012, come modificato dal Decreto Legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012, con il livello minimo pari a "3 stellette";

CONSIDERATO che in riferimento all'iscrizione nelle White List delle Prefetture territorialmente competenti, appare opportuno ai fini del *favor participationis*, prevedere l'accesso anche alle imprese che dichiarino di aver regolarmente inoltrato anche solo l'istanza di iscrizione all'Albo Prefettizio come espressamente previsto nella Circolare del 23 marzo 2016 del Ministero dell'Interno, ovvero, che dichiarino il ricorso al subappalto in favore di Operatori Economici regolarmente iscritti o che abbiano in corso la relativa iscrizione alla white list, per le attività ricomprese, per l'appunto, all'art. 1, commi 53 e 54 della Legge 6.12.2012 n. 90, anche in conformità alle disposizioni regolanti il subappalto, contenute nel recente D.L. 77/2021, art. 49 c. 2;

PRESO ATTO che in riferimento al possesso del rating di legalità, il comma 13 dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., prescrive che "Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggiore rating di legalità e di impresa.....", e sullo stesso argomento la Delibera n. 101 del 7 febbraio 2018 dell'ANAC, così motiva in riferimento ad un'istanza di parere di precontenzioso, "la clausola del disciplinare in esame, nella parte in cui richiede il possesso del rating di legalità quale requisito di capacità tecnico-organizzativa ai fini della partecipazione alla gara, non è conforme alla vigente normativa";

CONSIDERATO pertanto, opportuno e conforme alle indicazioni succitate, eliminare il requisito del possesso del rating di legalità che secondo il chiaro tenore letterale della norma può assumere solo ed esclusivamente una valenza premiale e non un requisito speciale di partecipazione;

PRESO ATTO

che numerosi requisiti pervenuti, contestano le restrittive previsioni riportate nel Bando e nel Disciplinare di Gara, in merito ai soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. c) del Codice, ovvero i Consorzi Stabili, laddove si prescrive che i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo, debbano essere possedute dal Consorzio e, cumulativamente dalle consorziate indicate quali esecutrici dei lavori, previsione finalizzata alla presenza nelle attività di cantiere di soggetti esecutori con sufficiente solidità economica, esperienza ed abilità professionale;

VISTA

la recentissima Sentenza n. 02588 del 29 marzo 2021 del Consiglio di Stato, con la quale si nobilita ulteriormente il c.d. "cumulo alla rinfusa" dei requisiti di partecipazione dei Consorzi Stabili alle gare di Appalto pubbliche, e alla luce della quale il Consorzio rimane l'unico soggetto in capo al quale dimostrare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, nulla dovendosi richiedere alle consorziate esecutrici, ad eccezione del possesso dei requisiti di idoneità professionale, ovvero, in alternativa, sussistendo la possibilità di sommatoria degli stessi requisiti specifici in possesso delle sole consorziate esecutrici;

CONSIDERATO

che, tale recentissima Sentenza, risulta successiva alla redazione dell'attività progettuale, acquisiti dall'Ente in data 22.03.2021 ed approvati dal RUP il 25.03.2021, in uno alla contestuale elaborazione degli atti di gara e che solo successivamente alla sua pubblicazione, ha di fatto consolidato ed esteso il c.d. "cumulo alla rinfusa", originariamente applicato ai servizi e alle forniture, anche al mondo dei lavori, in uno alle previsioni, in merito contrastanti del Decreto Sblocca Cantieri n. 32/2019 e alle modifiche dallo stesso introdotte all'art. 47 del Codice dei Contratti, che così integralmente recita al comma 2 "I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84, con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto";

CONSIDERATO

pertanto, opportuno e conforme alle indicazioni succitate, prevedere che i requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal Bando di Gara e Disciplinare, possano essere posseduti, in caso di Consorzio Stabile, dal Consorzio, ovvero cumulativamente dalle consorziate esecutrici;

VISTO

il requisito di carattere economico-finanziario, riportato al comma v) dell'art. 7 lett. b) del Disciplinare di gara, laddove è richiesto all'Operatore economico, di presentare "un rapporto tra indebitamento finanziario netto e patrimonio netto riferito agli ultimi due esercizi finanziari (ricavabile dal bilancio civilistico approvato e depositato) minore o pari a -1,00, ritenendosi per indebitamento finanziario netto la differenza tra le voci comprese ai punti D1, D2, D3, D4 e D5

appartenenti alla categoria passivo ex art 2424 c.c. e le voci comprese nella lettera C IV appartenenti alla categoria attivo ex art 2424 c.c. e per patrimonio netto le voci comprese alla lettera A appartenenti alla categoria passivo ex art 2424 c.c.";

- CONSIDERATO che, il valore del succitato indice pari a -1, ancorchè non valido, risulta essere frutto di un mero errore, e per tale motivazione, si fissa per lo stesso, un valore limite pari a 0,5;
- PRESO ATTO che l'art. 84 del D.Lgs. 50/2016 attualmente vigente, prescrive che la verifica della capacità professionale per gli appalti per i quali viene richiesto il possesso della Certificazione SOA in classifica illimitata, con la richiesta di una cifra di affari in lavori, svolti mediante attività diretta ed indiretta, nella singola categoria prevalente, possa essere avanzata solo per gli appalti superiori a 100 milioni di euro;
- PRESO ATTO che l'art. 263 del DPR 207/2010, che detta disposizioni in merito al possesso dei requisiti di partecipazione alle gare, in termini di avvenuto espletamento di lavori appartenete ad ognuna delle classi e categorie di lavori ricompresi in gara, è stato abrogato dall'art. 217 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- CONSIDERATO che per la succitata previsione, la richiesta di cui al punto 7. lett. b) comma iv) del Disciplinare di Gara, relativa alla dimostrazione di una cifra di affari in lavori, realizzati nella singola categoria prevalente, debba essere stralciata e non riproposta, essendo pari a 50.000.000,00 di Euro l'importo a base di gara dell'A.Q. e che in merito ai requisiti di capacità economico-finanziaria, appare sufficiente e conforme la richiesta dell'attestazione SOA adeguata alle indicazioni del Bando (art. 7.b.i)), il possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 (art. 7.b.ii), la richiesta della cifra di affari in lavori pari a due volte l'importo posto a base di gara (art. 7.b.iii), e il succitato valore del rapporto tra indebitamento finanziario netto e patrimonio netto (art. 7.b.v);
- RILEVATO che da ricognizione dei chiarimenti pervenuti, risulta necessario, in riferimento ai requisiti di partecipazione ricompresi al paragrafo 7 del Disciplinare di Gara, che determinano la stima della cifra di affari in lavori (commi iii), e vi)), specificare che per quinquennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara, debba intendersi l'arco temporale finito ricompreso dal 2016 al 2020;
- CONSIDERATO che a seguito della predisposizione degli atti di rettifica, che con la presente, si propone altresì di approvare, sono state allineate le richieste dei requisiti premiali, relativi alla I Fase della Procedura di Gara, in quanto ad annualità di riferimento, apportando anche le consequenziali modifiche alle previsioni relative ai soggetti partecipanti in forma plurisoggettiva, secondo quanto nel corpo della presente esposto, in particolare per i Consorzi Stabili;
- RITENUTO pertanto, e per le motivazioni espresse, di differire i termini del procedimento, di rettificare gli atti di gara e di aggiornare la documentazione richiamata al punto 2 della Delibera n. 516 del 17.06.2021, per la ripubblicazione della procedura, con i seguenti atti:

- BANDO di rettifica GURI;
- BANDO di rettifica GUUE;
- BANDO di rettifica GURS;
- Allegato A Domanda di partecipazione rev.01;
- Allegato B – Documentazione integrativa al DGUE rev.01;
- Allegato C – Altre dichiarazioni rev. 01
- Allegato D – Dichiarazione operatori plurisoggettivi rev. 01;
- Allegato E – Preselezione (Fase 1) – Dichiarazione in merito ai requisiti di preselezione rev. 01;
- Allegato F – Protocollo di Legalità “Carlo Alberto Dalla Chiesa”
- Allegato G – Patto di Integrità;
- Disciplinare di Gara rev.01;
- Disciplinare Telematico I Fase rev.01;
- Disciplinare telematico II Fase;
- Pubblicazione Estratto di Bando di Gara rev.01.

RITENUTO di ricorrere all’adozione dei termini ridotti, nel rispetto delle indicazioni di cui all’art. 28, paragrafo 6, della Direttiva 2014/24/UE:

- Per la ricezione delle domande di partecipazione: le ore 12:00 del giorno 30/07/2021;
- Un termine di partecipazione delle offerte non inferiore a 15 giorni a decorrere dalla data di invio dell’invito a presentare offerta;

VISTO l’art. 73 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e il Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporto del 2/12/2016, che dispone, all’art. 5 c.2, che le spese di pubblicazione obbligatoria dei bandi di gara e dell’avviso di esito debbano essere rimborsate dall’aggiudicatario alla Stazione Appaltante nel termine di gg. 60 dall’intervenuta aggiudicazione;

RILEVATO dalla Delibera n. 1121 dell’ANAC l’obbligo del pagamento di una contribuzione in favore dell’autorità in capo alle stazioni appaltanti sottoposte alla sua vigilanza, che intendono avviare una procedura di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo uguale o maggiore ad Euro 20.000.000,00;

PRESO ATTO che l’importo della contribuzione calcolato dall’ANAC in relazione alla gara in oggetto è pari ad Euro 800,00 da pagare mediante bollettino MAV (Pagamento Mediante Avviso) intestato al CEFPAS, emesso dall’ANAC con cadenza quadrimestrale e che il relativo onere ed autorizzazione finanziaria, sono stati assunti con Delibera n. 516 del 17.06.2021, e che nessun maggior costo è previsto nell’eventualità di rettifica e ripubblicazione gara;

RITENUTO di condividere il contenuto di quanto sopra;

VISTO	il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore della Formazione;
VISTI	gli atti d'ufficio e la documentazione amministrativa;
ACQUISITO	il visto contabile/amministrativo;
VERIFICATA	la regolarità e la correttezza del procedimento de quo ad opera del funzionario istruttore;
RAVVISATA	l'urgenza a provvedere;
ATTESTATO	che il presente provvedimento è stato predisposto nel rispetto della legge n. 190/2012 e nell'osservanza del vigente Piano Aziendale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

DELIBERA

1. **RETTIFICARE** gli atti di gara e di **AGGIORNARE** la documentazione richiamata al punto 2. della Delibera n. 516 del 17.06.2021, per la ripubblicazione della procedura, a seguito delle intervenute variazioni con i seguenti atti:

- BANDO di rettifica GURI;
- BANDO di rettifica GUUE;
- BANDO di rettifica GURS;
- Allegato A Domanda di partecipazione rev.01;
- Allegato B – Documentazione integrativa al DGUE rev.01;
- Allegato C – Altre dichiarazioni rev. 01
- Allegato D – Dichiarazione operatori plurisoggettivi rev. 01;
- Allegato E – Preselezione (Fase 1) – Dichiarazione in merito ai requisiti di preselezione rev. 01;
- Allegato F – Protocollo di Legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa"
- Allegato G – Patto di Integrità;
- Disciplinare di Gara rev.01;
- Disciplinare Telematico I Fase rev.01;
- Disciplinare telematico II Fase;
- Pubblicazione Estratto di Bando di Gara rev.01;

2. **DIFFERIRE** i termini di gara e **FISSARE** gli stessi nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 28, paragrafo 6, della Direttiva 2014/24/UE:

- Per la ricezione delle domande di partecipazione: le ore 12:00 del giorno 30/07/2021;
- Un termine di partecipazione delle offerte non inferiore a 15 giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerta;

3. **DARE MANDATO** all'Ufficio Speciale Appalti e Contratti di procedere alla pubblicazione

dell'Avviso di rettifica e ripubblicazione degli Atti di gara su:

- GURI;
 - GUUE;
 - GURS;
 - MIT
 - Due quotidiani a diffusione nazionale
 - Due quotidiani a diffusione regionale
4. **DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo in applicazione dell'art. 21 quater della Legge n. 7.08.1990 n. 241 ed ai sensi dell'art. 53 comma 7 della Legge Regionale 30/93;
 5. **TRASMETTERE** copia della presente deliberazione al Collegio dei Revisori e al Collegio Sindacale del Centro;
 6. **TRASMETTERE** copia del presente atto all'Ufficio Supporto Responsabile Anticorruzione e Trasparenza del CEFPAS per la pubblicazione nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'ente per le finalità di cui al D.lgs. n. 33/2013 e per le finalità di cui all'art. 2 comma 6 Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

IL DIRETTORE DEL CENTRO
(Roberto Sanfilippo)

ANNOTATA AL N.

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal.....al che contro di essa non sono state prodotte opposizioni. La stessa è stata altresì pubblicata sul sito istituzionale www.cefpas.it (Voce "Atti del Centro").

Servizio Affari Generali
Martina Messana
giusta delega prot. n.0003177 del
16/04/2021